

Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali

(Legge federale sulla firma elettronica, FiEle)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del...

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge definisce:

- a. le esigenze poste alla qualità di determinanti certificati digitali e delle loro applicazioni;
- b. le condizioni alle quali i prestatori di servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (servizi di certificazione) possono essere riconosciuti;
- c. i diritti e i doveri dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

² Fatta salva la responsabilità di cui agli articoli 17 e 18, non disciplina gli effetti giuridici dell'utilizzazione di certificati digitali.

³ Ha lo scopo di:

- a. promuovere un'ampia offerta di servizi di certificazione sicuri;
- b. favorire l'utilizzazione di certificati digitali e firme elettroniche;
- c. permettere il riconoscimento internazionale dei prestatori di servizi di certificazione e delle loro prestazioni.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

RU 2012

¹ RS 101

- a. *firma elettronica*: dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati per la loro autenticazione;
- b. *firma elettronica avanzata*: firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti:
 1. è connessa esclusivamente al titolare,
 2. permette di identificare il titolare,
 3. è creata con mezzi sui quali il titolare può conservare il suo controllo esclusivo;
 4. è connessa ai dati ai quali si riferisce in modo tale che una successiva modifica dei dati sia riconoscibile;
- c. *firma elettronica regolamentata*: una firma elettronica avanzata fondata su chiavi crittografiche generate secondo l'articolo 6 e su un certificato regolamentato valido al momento della creazione della firma;
- d. *firma elettronica qualificata*: una firma elettronica regolamentata fondata su un certificato qualificato valido al momento della creazione della firma;
- e. *certificato digitale*: un attestato digitale che attribuisce la chiave pubblica di una coppia asimmetrica di chiavi crittografiche al suo titolare;
- f. *certificato regolamentato*: un certificato digitale che soddisfa i requisiti dell'articolo 7 e rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la presente legge;
- g. *certificato qualificato*: un certificato regolamentato che soddisfa anche i requisiti dell'articolo 8;
- h. *prestatori di servizi di certificazione*: organismo che certifica dati in ambito elettronico e che rilascia a tal fine certificati digitali;
- i. *organismo di riconoscimento*: organismo che, in base alle norme del diritto in materia di accreditamento², è accreditato per riconoscere e sorvegliare i prestatori di servizi di certificazione.

Sezione 2:

Riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione

Art. 3 Condizioni del riconoscimento

¹ Quali prestatori di servizi di certificazione possono essere riconosciute le persone fisiche o giuridiche che:

- a. sono iscritte nel registro di commercio;
- b. sono in grado di fornire e gestire certificati qualificati conformemente alle esigenze della presente legge;

² LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC (RS 946.51) e relative disposizioni d'esecuzione.

- c. impiegano personale munito delle conoscenze, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie;
- d. utilizzano sistemi e prodotti informatici, in particolare dispositivi affidabili e sicuri per la creazione di una firma;
- e. possiedono risorse o garanzie finanziarie sufficienti;
- f. stipulano le assicurazioni necessarie alla copertura della responsabilità prevista dall'articolo 17 e delle spese che possono comportare le misure previste nell'articolo 14 capoversi 2 e 3;
- g. assicurano l'osservanza del diritto applicabile, in particolare della presente legge e delle pertinenti disposizioni d'esecuzione.

² Le condizioni previste nel capoverso 1 si applicano anche ai prestatori di servizi di certificazione esteri. Qualora un prestatore estero abbia già ottenuto un riconoscimento da parte di un organismo di riconoscimento estero, l'organismo di riconoscimento svizzero può riconoscerlo se è provato che:

- a. il riconoscimento è stato accordato secondo il diritto estero;
- b. le norme del diritto estero determinanti per il riconoscimento sono equivalenti a quelle del diritto svizzero;
- c. l'organismo di riconoscimento estero possiede qualifiche equivalenti a quelle richieste all'organismo di riconoscimento svizzero;
- d. l'organismo di riconoscimento estero garantisce all'organismo di riconoscimento svizzero di collaborare per la sorveglianza in Svizzera del prestatore.

³ Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere riconosciute quali prestatori di servizi di certificazione senza essere iscritte nel registro di commercio.

Art. 4 Designazione dell'organismo di accreditamento

¹ Il Consiglio federale designa l'organismo competente per l'accREDITAMENTO degli organismi di riconoscimento (organismo di accREDITAMENTO).

² Se nessun organismo è stato accREDITATO per il riconoscimento, il Consiglio federale designa l'organismo di accREDITAMENTO o un altro organismo competente quale organismo di riconoscimento.

Art. 5 Lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

¹ Gli organismi di riconoscimento annunciano all'organismo di accREDITAMENTO i prestatori di servizi di certificazione da essi riconosciuti.

² L'organismo di accREDITAMENTO mette a disposizione del pubblico la lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti.

Sezione 3: Generazione, salvataggio e applicazione di chiavi crittografiche

Art. 6

¹ Il Consiglio federale disciplina la generazione di chiavi crittografiche che possono essere oggetto di certificati regolamentati ai sensi della presente legge. Garantisce in proposito un elevato livello di sicurezza conforme all'evoluzione tecnologica.

² Per i sistemi di generazione, salvataggio e applicazione di chiavi crittografiche private, in particolare per i dispositivi per la creazione di una firma, va almeno garantito che le chiavi:

- a. possano comparire in pratica soltanto una volta e sia sufficientemente garantito che rimangano segrete;
- b. non possano, con un margine di sicurezza sufficiente, essere individuate per deduzione e che la loro applicazione sia protetta da contraffazioni compiute con l'impiego della tecnologia disponibile;
- c. possano essere protette in modo affidabile dal legittimo titolare contro l'abuso da parte di terzi.

Sezione 4: Certificati regolamentati

Art. 7 Requisiti per tutti i certificati regolamentati

¹ Un certificato regolamentato può essere rilasciato per persone fisiche e unità IDI secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 2010³ sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI).

² Contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a. il numero di serie;
- b. l'indicazione che si tratta di un certificato regolamentato;
- c. il nome o la designazione del titolare della pertinente chiave crittografica privata; in caso di possibile confusione, il nome o la designazione devono essere completati da un attributo specifico;
- d. per le persone fisiche, se del caso lo pseudonimo, designato in quanto tale, al posto del nome;
- e. per le unità IDI, il numero di identificazione dell'impresa secondo la LIDI;
- f. la chiave crittografica pubblica attribuita;
- g. la durata di validità;
- h. il nome, lo Stato di domicilio e la firma elettronica regolamentata del prestatore di servizi di certificazione che rilascia il certificato.

³ RS 431.03

³ Il certificato può inoltre contenere gli elementi seguenti:

- a. le qualità specifiche del titolare della pertinente chiave crittografica privata, ad esempio la qualifica professionale;
- b. per le persone fisiche, l'indicazione che sono autorizzate a rappresentare una determinata persona o unità IDI;
- c. l'ambito di validità per il quale è previsto il certificato;
- d. il valore delle transazioni per il quale è previsto il certificato.

⁴ Il Consiglio federale disciplina il formato dei certificati regolamentati.

Art. 8 Requisiti dei certificati qualificati

¹ Un certificato qualificato può essere rilasciato soltanto a una persona fisica.

² Può essere utilizzato soltanto per la firma elettronica.

³ Al posto dell'indicazione di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b, nel certificato va inserita l'indicazione che si tratta di un certificato qualificato.

Sezione 5:

Doveri dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

Art. 9 Rilascio dei certificati regolamentati

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti esigono dalle persone che chiedono il rilascio di un certificato regolamentato:

- a. dalle persone fisiche, che si presentino personalmente e provino la loro identità;
- b. dalle unità IDI che non sono persone fisiche, che un loro rappresentante si presenti personalmente e provi la sua identità e il potere di rappresentare l'impresa.

² I prestatori di servizi di certificazione verificano che le qualifiche professionali e le altre qualità specifiche (art. 7 cpv. 3 lett. a), siano state confermate dall'organismo competente.

³ Verificano che l'indicazione del potere di rappresentanza (art. 7 cpv. 3 lett. b) sia stato approvato dalla persona fisica o dall'unità IDI rappresentata.

⁴ Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certificato può provare la propria identità ed eventualmente le proprie qualità specifiche. Può prevedere che, a determinate condizioni, il richiedente non sia tenuto a presentarsi personalmente.

⁵ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti si accertano inoltre che la persona che chiede un certificato regolamentato sia in possesso della relativa chiave crittografica privata.

⁶ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono delegare a terzi (uffici di registrazione) il compito di identificare un richiedente. Rispondono della corretta esecuzione del compito da parte dell'ufficio di registrazione.

Art. 10 Obbligo di informazione e documentazione

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono tenere a disposizione del pubblico le loro condizioni contrattuali generali e le informazioni sulla loro politica di certificazione.

² Al più tardi in occasione del rilascio dei certificati regolamentati, essi devono rendere attenti i loro clienti alle conseguenze dell'utilizzazione abusiva della chiave crittografica privata, come pure alle misure da prendere, secondo le circostanze, per mantenere segreta la chiave.

³ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti tengono un libro giornale delle attività. Il Consiglio federale disciplina il termine di conservazione del libro giornale e dei relativi documenti giustificativi.

Art. 11 Annullamento dei certificati regolamentati

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annullano senza indugio i certificati regolamentati se:

- a. il titolare o il suo rappresentante lo chiede;
- b. emerge che il certificato regolamentato è stato ottenuto illecitamente o che le indicazioni di cui all'articolo 7 capoverso 3 non sono o non sono più esatte;
- c. il certificato regolamentato non offre più garanzia quanto all'attribuzione a una determinata persona.

² In caso di annullamento secondo il capoverso 1 lettera a, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono accertarsi che il richiedente sia autorizzato a chiedere l'annullamento.

³ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti informano senza indugio dell'avvenuto annullamento i titolari dei certificati regolamentati.

Art. 12 Servizi relativi alle liste dei certificati regolamentati

¹ Ogni prestatore di servizi di certificazione riconosciuto garantisce che le persone interessate possano verificare in maniera affidabile, in ogni momento e mediante una procedura abituale, la validità di tutti i certificati regolamentati che ha rilasciato.

² Può inoltre offrire un servizio che permetta alle persone interessate di ricercare nella lista e richiamare i certificati regolamentati da esso rilasciati. Un certificato è iscritto nella lista solo su richiesta del titolare

³ Le consultazioni da parte di enti pubblici sono gratuite.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce il periodo minimo durante il quale deve essere possibile la verifica dei certificati regolamentati non più validi.

Art. 13 Sistema marcatempo qualificato

Su richiesta, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono fornire un attestato munito della loro firma elettronica regolamentata, al fine di certificare l'esistenza di dati digitali in un determinato momento.

Art. 14 Cessazione d'attività

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annunciano in tempo utile all'organismo di accreditamento la cessazione della loro attività. Gli notificano senza indugio eventuali comminatorie di fallimento ricevute.

² L'organismo di accreditamento incarica un altro prestatore di servizi di certificazione riconosciuto di tenere la lista dei certificati regolamentati validi, scaduti o annullati e di conservare il libro giornale delle attività nonché i relativi documenti giustificativi. Nel caso in cui non fosse disponibile un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto, il Consiglio federale designa un organismo idoneo per la ripresa dell'attività dismessa. Il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto che cessa la sua attività si assume le spese che ne risultano.

³ Il capoverso 2 si applica anche in caso di fallimento di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.

Art. 15 Protezione dei dati

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti e gli uffici di registrazione da loro incaricati possono trattare soltanto i dati personali necessari all'adempimento dei loro compiti. Qualsiasi commercio di questi dati è vietato.

² Per il resto, è applicabile la legislazione sulla protezione dei dati.

**Sezione 6:
Sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti****Art. 16**

¹ La sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti è svolta dagli organismi di riconoscimento in base alle norme del diritto in materia di accreditamento⁴.

² L'organismo di riconoscimento che revoca il riconoscimento di un prestatore di servizi di certificazione ne dà immediata comunicazione all'organismo di accreditamento. È applicabile l'articolo 14 capoverso 2.

⁴ LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, LOTC (RS 946.51) e relative disposizioni d'esecuzione.

Sezione 7: Responsabilità

Art. 17 Responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione

¹ I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle relative disposizioni di esecuzione rispondono del danno causato al titolare di un certificato regolamentato valido e ai terzi che si sono fidati di tale certificato.

² I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono provare di aver ottemperato agli obblighi derivanti dalla presente legge e dalle disposizioni d'esecuzione.

³ Non possono escludere la responsabilità che deriva loro dalla presente legge nonché quella per i loro ausiliari. Non rispondono tuttavia del danno risultante dall'inosservanza o dalla violazione di una restrizione dell'utilizzazione del certificato (Art. 7 cpv. 3 lett. c e d).

Art. 18 Responsabilità degli organismi di riconoscimento

Gli organismi di riconoscimento ai sensi dell'articolo 2 lettera i che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d'esecuzione rispondono del danno causato al titolare di un certificato regolamentato valido e ai terzi che si sono fidati di tale certificato. L'articolo 17 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 19 Prescrizione

Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in un anno dal giorno in cui l'avente diritto è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile e, in ogni caso, in dieci anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è prodotto. Sono salve le pretese risultanti da un contratto.

Sezione 8: Convenzioni internazionali

Art. 20

¹ Per facilitare l'utilizzazione e il riconoscimento giuridico internazionali di firme elettroniche e di altre applicazioni di chiavi crittografiche, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali riguardanti segnatamente:

- a. il riconoscimento delle firme elettroniche e dei certificati digitali;
- b. il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione e degli organismi di riconoscimento;
- c. il riconoscimento delle verifiche e delle valutazioni di conformità;
- d. il riconoscimento dei marchi di conformità;
- e. il riconoscimento dei sistemi di accreditamento e degli organismi accreditati;

- f. il conferimento di mandati di normazione a organismi internazionali di normazione nella misura in cui la legislazione rimandi a determinate norme tecniche o quando un tale rimando è previsto;
- g. l'informazione e la consultazione riguardo all'elaborazione, all'emanazione, alla modifica e all'applicazione di disposizioni o norme tecniche.

² Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l'attuazione delle convenzioni internazionali che riguardano i settori elencati nel capoverso 1.

³ Può delegare a privati attività relative all'informazione e alla consultazione riguardanti l'elaborazione, l'emanazione e la modifica di disposizioni o norme tecniche e stabilire in proposito una remunerazione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 21 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Tiene conto del diritto internazionale pertinente e può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali.

² Può incaricare l'Ufficio federale delle comunicazioni di emanare prescrizioni amministrative e tecniche.

³ Per conseguire gli scopi della legge, il Consiglio federale può affidare a un'unità amministrativa federale il compito di rilasciare certificati regolamentati anche per le transazioni di diritto privato o di partecipare all'impresa di un prestatore di servizi di certificazione privato.

Art. 22 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 23 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(Art. 22)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge federale del 19 dicembre 2003⁵ sulla firma elettronica è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa

Art. 21a cpv. 2

² La parte o il suo rappresentante deve munire di una firma elettronica regolamentata il documento contenente l'insieme degli atti scritti; se il diritto federale lo esige, deve inoltre firmare nel medesimo modo singoli atti scritti. Il Consiglio federale determina la firma da utilizzare.

Art. 34 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La notificazione può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono. Le decisioni sono munite di una firma elettronica regolamentata. Il Consiglio federale disciplina le esigenze cui è subordinata la notificazione per via elettronica e determina la firma da utilizzare.

2. Legge del 17 giugno 2005⁷ sul Tribunale federale

Art. 42 cpv. 4

⁴ In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire di una firma elettronica regolamentata il documento che contiene l'atto scritto e gli allegati. Il Tribunale federale determina mediante regolamento il formato della trasmissione e la firma da utilizzare.

⁵ RU 2004 5085 2008 3437

⁶ RS 172.021

⁷ RS 173.110

3. Codice delle obbligazioni⁸

Art. 14 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La firma elettronica qualificata ai sensi della legge federale del ...⁹ sulla firma elettronica è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie.

Variante: firma elettronica qualificata con sistema marcatempo obbligatorio

^{2bis} La firma elettronica qualificata ai sensi della legge federale del ...¹⁰ sulla firma elettronica, provvista di un sistema marcatempo, è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie.

Art. 59a cpv. 1

¹ Il titolare di una chiave crittografica privata è responsabile verso terzi dei danni che questi ultimi subiscono essendosi fidati di un certificato regolamentato valido rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge federale del ...¹¹ sulla firma elettronica.

4. Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008¹²

Art. 130 cpv. 2

² In caso di trasmissione per via elettronica, l'atto scritto deve recare una firma elettronica regolamentata del mittente. Il Consiglio federale determina il formato della trasmissione e la firma da utilizzare.

5. Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007¹³

Art. 110 cpv. 2

² In caso di trasmissione per via elettronica, le memorie e le istanze devono recare una firma elettronica regolamentata. Il Consiglio federale determina il formato della trasmissione e la firma da utilizzare. L'autorità penale può esigere che le memorie e istanze siano poi fornite anche su supporto cartaceo.

8 RS 220
9 RS 943.03
10 RS 943.03
11 RS 943.03
12 RS 272
13 RS 312.0

